



# COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 in data 28-02-2023

**Oggetto:** CONFERMA ALIQUOTE E DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI IMU ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventotto** del mese di **Febbraio**, e alle ore 15:30, nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con apposito avviso.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	MUGNAINI PIER PAOLO PRESIDENTE	X	
2	BARBUCCI DANIELE CONSIGLIERE	X	
3	BROGI CLARISSA CONSIGLIERE	X	
4	VENTURI MARCO CONSIGLIERE		X
5	SANDRELLI MATTEO CONSIGLIERE		X
6	BALESTRERI MARTINO CONSIGLIERE	X	
7	LONGO MASSIMO CONSIGLIERE	X	
8	BALDANZI LORENZO CONSIGLIERE	X	
9	SANTINELLI DONATELLA CONSIGLIERE		X
10	TALLURI GIONA CONSIGLIERE		X
11	BUCCI VINCENZO CONSIGLIERE	X	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

-Presiede il Sig. PIER PAOLO MUGNAINI , nella sua qualità di SINDACO ;

-Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ALESSANDRA CAPACCIOLI .

-Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La discussione dei punti dell'ordine del giorno relativi all'approvazione del bilancio è stata svolta in un'unica discussione, ed è inserita nella deliberazione n.5

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 5 dell'11 marzo 2022 sono state approvate per l'anno 2022 le aliquote della nuova IMU comprensiva della TASI;

Richiamata la successiva delibera Consiglio Comunale n. 15 del 24 maggio 2022, con la quale si procedeva ad integrare la sopra citata delibera in base a quanto previsto dall'art. 1 co. 751 della legge 27 dicembre 2019 n. 160;

Richiamato quanto disposto dalla legge n. 197 del 29/12/2022 relativamente agli immobili abusivamente occupati secondo tale norma il proprietario non è tenuto a pagare l'IMU 2023 purché sia stata validamente presentata denuncia all'autorità giudiziaria per occupazione abusiva;

Atteso che questa fattispecie viene aggiunta alle altre cause di **esenzione** previste dal comma 759 della legge 160/2019 a condizione che il contribuente inoltri preventivamente comunicazione al Comune su tale requisito per esercitare il diritto all'esenzione.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Visto l'art. 1 co. 743 della Legge 234/2021 il quale stabilisce che, limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento; tale agevolazione, pertanto, spetta ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che sono titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia ed esclusivamente a favore di una sola unità immobiliare a uso abitativo, purché essa sia posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto ed a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Ritenuto che per l'anno 2023 l'aliquota relativa alla fattispecie di cui sopra tornerà ad essere quella ordinaria al 50%;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune, tenendo conto delle novità in materia di IMU sopra illustrate, ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 970.000,00;

Ritenuto opportuno precisare che per quanto concerne i terreni agricoli, la normativa precisa che sono esenti dall'IMU i terreni ricadenti nei comuni riportati nella circolare del Giugno 1993 come montani o parzialmente montani;

Considerato che il Comune di Radda in Chianti risulta inserito nella suddetta circolare del Giugno 1993 come interamente montano, con la conseguenza che i terreni agricoli posti all'interno del nostro Comune devono considerarsi esenti IMU;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Finanziario sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle aliquote riportate nell'allegata Tabella 1 e delle agevolazioni riportate nell'allegata Tabella 2:

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio tenutasi in videoconferenza in data 24/02/2023;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il parere del Revisore dei conti;

Con n.7 consiglieri presenti, n.7 voti favorevoli  
All'unanimità

## **DELIBERA**

- di confermare per l'anno 2023 le aliquote IMU riportate nell'allegata Tabella 1 e le agevolazioni riportate nell'allegata Tabella 2, le quali costituiscono parte integrante del presente atto;

- di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;

- di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

- di prendere atto delle novità introdotte dalla legge n. 197 del 29/12/2022 relativamente all'esenzione per gli alloggi occupati abusivamente;

Successivamente, con lo stesso esito della separata votazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4, D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e successive disposizioni,

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
PIER PAOLO MUGNAINI

Il Segretario  
ALESSANDRA CAPACCIOLI

Il Consigliere  
DANIELE BARBUCCI

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario  
ALESSANDRA CAPACCIOLI

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.